

Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme

Determinazione n. 4312 del 29/09/2021

Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-D335-00042
DIP. ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO:

Autorizzazione alla stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme.

RIFERIMENTO : 2021-D335-00042

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 12

Il Dirigente generale rileva quanto segue.

L'art. 38, comma 6 ter, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dispone che gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di

manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare.

Il Comune di Levico Terme è proprietario degli edifici in pp.edd. 1805 e 1806 C.C. Levico, siti in Via Slucca de Matteoni, ex sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado di Levico Terme, e degli immobili che erano adibiti a mensa scolastica e a palestra.

Il Comune di Levico Terme, con atto di concessione di data 9 novembre 2018, ha concesso in uso a titolo gratuito alla Provincia alcuni locali e la mensa degli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico destinati a funzioni didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme (TN) per un periodo decorrente dal 1 luglio 2018 e durata fino al termine dell'anno formativo 2020/2021 (30 giugno 2021).

Il Dipartimento istruzione e cultura, in relazione alla scadenza del contratto di cui all'alinea precedente, considerata la necessità di proseguire nell'utilizzo degli spazi concessi in uso per l'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme (TN), ha chiesto, tramite nota del Servizio istruzione nota prot. n. 149426 di data 02/03/2021, al Comune di Levico Terme la disponibilità a rinnovare la concessione in questione per un periodo corrispondente ad ulteriori tre anni formativi, nell'attesa di realizzare l'ampliamento della sede principale di via Ziehl, n. 5.

Il Comune di Levico Terme ha espresso con nota prot. n. 0455011 di data 24/06/2021 la propria disponibilità a concedere ancora in uso a titolo gratuito gli spazi di cui all'oggetto del presente provvedimento.

Si ritiene pertanto opportuno autorizzare la stipulazione di una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare a funzioni didattico-formative per l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero con sede legale in Levico Terme.

Il Comune di Levico Terme con determinazione della Giunta comunale n. 172 di data 10 agosto 2021, ha autorizzato la stipulazione dell'atto di concessione in oggetto, redatto secondo l'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui si richiamano i seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: concessione in uso da parte del Comune di Levico Terme (amministrazione concedente), alla Provincia autonoma di Trento (cessionario), del prefabbricato destinato a mensa scolastica, dei locali individuati al piano sottostrada dell'edificio identificato dalla p.ed. 1805 C.C. Levico e dei locali individuati al primo piano dell'edificio identificato dalla p.ed. 1806 C.C. Levico, come individuati nella planimetria allegata all'atto di concessione.

RIFERIMENTO : 2021-D335-00042

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 12

Il rapporto di concessione in uso a titolo gratuito comprende anche l'uso gratuito delle vie di ingresso e di quant'altro risulti funzionale ed accessorio all'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme (ente utilizzatore);

- Durata: la durata dell'atto di concessione in oggetto viene stabilita, dal 1 luglio 2021, ed avrà durata fino al termine dell'anno formativo 2023/2024 (30 giugno 2024), salvo disdetta da parte del concedente da darsi con posta certificata entro 3 mesi dalla scadenza;

- Obblighi del concessionario e dell'ente utilizzatore:

- il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi ai locali oggetto dell'atto di concessione;
- per tutta la durata della concessione rimangono a carico dell'ente utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria degli spazi oggetto della presente concessione; le spese di manutenzione straordinaria del prefabbricato/mensa sono a carico del concessionario mentre le spese di manutenzione straordinaria degli altri immobili sono a carico del Comune di Levico Terme;
- le spese per le utenze gas e gestione calore, per le pulizie e gli oneri di smaltimento dei rifiuti relative al prefabbricato/mensa sono assunte in carico direttamente dall'ente utilizzatore;
- la spesa inerente le utenze intestate al Comune di Levico Terme ed altre eventuali spese derivanti dall'utilizzo dei locali in concessione individuati al piano sottostrada dell'edificio identificato dalla p.ed. 1805 C.C. Levico, e al piano primo dell'edificio identificato dalla p.ed. 1806 C.C. Levico, saranno rimborsate

annualmente dall'Ente utilizzatore al Comune di Levico Terme su presentazione di rendiconto predisposto sulla base dei consumi effettivi da inviarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo;

- l'ente utilizzatore assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali oggetto di concessione nonché degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti,

esonero e sollevando fin d'ora il concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Il concedente si obbliga ad acquisire adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro l'incendio.

Appare infine opportuno ratificare l'atto di concessione di cui all'alinea precedente, dal 1 luglio 2021 (data dalla quale decorrono gli effetti dell'atto) alla data della presente determinazione, tenuto conto che non è stato possibile definirlo prima per difficoltà connesse con i tempi necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Tutto ciò premesso IL DIRIGENTE GENERALE

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e in particolare l'articolo 38, comma 6 ter;

RIFERIMENTO : 2021-D335-00042

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 12

- visto la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;

- visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26 marzo 1998 concernente il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 recante fra l'altro le direttive relative alla stipulazione dei contratti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i servizi provinciali in materia contrattuale attribuendo ai servizi di merito le attività istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;

d e t e r m i n a 1. di stipulare e sottoscrivere, per quanto esposto in premessa, una convenzione ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, avente ad oggetto la concessione in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme;

2. di dare atto che la concessione in uso a titolo gratuito di cui al punto 1., avverrà nei termini e nelle modalità stabiliti nello schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, e già approvato dal Comune di Levico Terme con deliberazione della Giunta comunale n. 172 di data 10 agosto 2021;

3. di dare atto che la concessione in uso a titolo gratuito di cui al punto 1. dovrà essere sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme, in qualità di Ente utilizzatore, per accettazione degli obblighi conseguenti all'atto stesso;

4. di accordare sanatoria al rapporto di concessione in oggetto, a decorrere dal giorno 1 luglio 2021 fino alla data della presente determinazione, tenuto conto che le difficoltà incontrate nel perfezionamento dell'istruttoria non hanno consentito di procedere celermente alla definizione della pratica;

5. di dare atto che, l'atto di concessione di cui al punto 1. sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale nel parere prot. 906-13516/2005 di data 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA) entro 60 giorni.

RIFERIMENTO : 2021-D335-00042

Pag 4 di 5 RT

Num. prog. 4 di 12

001 schema atto di concessione beni immobili Comune di Levico Terme 002 planimetria allegata allo schema atto di concessione beni immobili Comune di Levico Terme Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE GENERALE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2021-D335-00042

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 12

Allegato parte integrante SCHEMA CONCESSIONE

ATTO DI CONCESSIONE

in uso a titolo gratuito alla Provincia di alcuni locali e della mensa siti negli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Levico Terme, da destinare ad attività didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme, ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. ROBERTO CECCATO, nato a _____, il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura, secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 -78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998 e s.m., quale Concessionario;

(2) COMUNE DI LEVICO TERME, con sede in Levico Terme, Via Marconi n. 6, codice fiscale n. 00253930226, rappresentato da:

- ing. STEFANO PORTESI, nato a _____ il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Levico Terme, a norma dell'art. 46 dello Statuto Comunale, quale Concedente;

e, per presa d'atto e accettazione degli obblighi derivanti dal presente contratto,

(3) ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI LEVICO TERME, con sede in Levico Terme (TN) Via Giorgio Ziehl, n. 5, codice fiscale n. 90018790221 rappresentato da:

- dott. FEDERICO SAMADEN, nato a _____ il _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, in qualità di Dirigente Scolastico, quale Ente utilizzatore;

- in conformità alla determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento istruzione e cultura n..... dd. e alla deliberazione della Giunta del Comune di Levico Terme n. 172 di data 10 agosto 2021, che hanno autorizzato la stipula della presente concessione;

Num. prog. 6 di 12

premessi che:

a) l'art. 38, comma 6 ter, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dispone che gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento;

b) il Comune di Levico Terme è proprietario degli immobili identificati dalle p.ed.1805 e p.ed.1806 C.C. Levico, siti in Via Slucca de Matteoni, ex sedi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e del prefabbricato destinato a mensa scolastica;

c) il Comune di Levico Terme, con atto di concessione di data 9 novembre 2018, ha concesso in uso a titolo gratuito alla Provincia alcuni locali e la mensa degli immobili identificati dalle p.ed. 1805 e p.ed.1806 C.C. Levico destinati a funzioni didattico-formative dell'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme (TN) per un periodo decorrente dal 1 luglio 2018 e durata fino al termine dell'anno formativo 2020/2021 (30 giugno 2021);

d) il Dipartimento istruzione e cultura, in relazione alla scadenza del contratto di cui alla lettera c), considerata la necessità di proseguire nell'utilizzo degli spazi concessi in uso per l'Istituto di formazione

professionale alberghiero di Levico Terme (TN), ha chiesto con nota prot. n. 149426 di data 02/03/2021 al Comune di Levico Terme la disponibilità a rinnovare la concessione in questione per un periodo corrispondente ad ulteriori tre anni formativi, nell'attesa di realizzare l'ampliamento della sede principale di via Ziehl, n. 5;

e) il Comune di Levico Terme ha espresso con nota prot. n. 0455011 di data 24/06/2021 la propria disponibilità a concedere ancora in uso a titolo gratuito gli spazi di cui al punto c);

f) i rapporti nascenti sono disciplinati mediante concessione ai sensi dell'articolo 38, comma 6 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

g) il Concedente ed il Concessionario convengono che il presente atto venga sottoscritto anche dall'Ente utilizzatore per accettazione degli obblighi conseguenti all'atto stesso;

tutto quanto considerato e dichiarato le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula il seguente ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - Oggetto Il COMUNE DI LEVICO TERME, di seguito denominato anche "Concedente" concede in uso gratuito, a norma dell'art. 38 comma 6 ter, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla PROVINCIA

AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche "Concessionario", che accetta, il prefabbricato Num. prog. 7 di 12

destinato a mensa scolastica, i locali individuati al piano sottostrada dell'edificio identificato dalla p.ed. 1805 C.C. Levico e i locali individuati al primo piano dell'edificio identificato dalla p.ed. 1806 C.C. Levico, così come evidenziati nella planimetria allegata sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, alla quale le parti fanno, per ogni e qualsiasi effetto, espresso riferimento.

Il rapporto di concessione in uso a titolo gratuito disciplinato dalla presente concessione comprende anche l'uso gratuito delle vie di ingresso e di quant'altro risulti funzionale ed accessorio all'Istituto di formazione professionale alberghiero di Levico Terme, di seguito denominato anche "Ente utilizzatore".

Il Concessionario dichiara che gli spazi summenzionati sono idonei alla funzione per la quale sono assunti in concessione.

I locali non possono essere distolti dalla destinazione sopra indicata se non previa autorizzazione del Concedente.

ART. 2 - Decorrenza e durata Il presente atto di concessione decorre, di comune accordo, dal 1° luglio 2021, ed avrà durata fino al termine dell'anno formativo 2023/2024 (30 giugno 2024), salvo disdetta da parte del Concedente da darsi con posta certificata entro 3 (tre) mesi dalla scadenza.

Al termine della concessione, il locale oggetto del presente atto dovrà essere riconsegnato al Comune di Levico Terme, libero da persone o cose, nel medesimo stato in cui lo stesso è stato consegnato, salvo il rilascio di nuova concessione a discrezione del Concedente su richiesta del Concessionario.

ART. 3 - Obblighi del Concessionario e dell'Ente utilizzatore Il Concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione oggetto del presente atto, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi ai locali descritti all'art. 1 (uno) del presente atto di concessione.

Per tutta la durata della concessione rimangono a carico dell'Ente utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria degli spazi oggetto della presente concessione; le spese di manutenzione straordinaria del prefabbricato/mensa sono a carico del Concessionario mentre le spese di manutenzione straordinaria degli altri immobili sono a carico del Comune di Levico Terme.

Le spese per le utenze gas e gestione calore, per le pulizie e gli oneri di smaltimento dei rifiuti relative al prefabbricato/mensa sono assunte in carico direttamente dall'Ente utilizzatore.

La spesa inerente le utenze intestate al Comune di Levico Terme ed altre eventuali spese derivanti dall'utilizzo dei locali in concessione individuati al piano sottostrada dell'edificio identificato dalla p.ed. 1805 C.C. Levico, e al piano primo dell'edificio identificato dalla p.ed. 1806 C.C. Levico, saranno rimborsate annualmente dall'Ente utilizzatore al Comune di Levico Terme su presentazione di rendiconto predisposto sulla base dei consumi effettivi da inviarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

L'Ente utilizzatore assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o cose in conseguenza dell'utilizzo dei locali oggetto di concessione nonché degli arredi e delle attrezzature ivi contenuti, esonerando e sollevando fin d'ora il Concedente da ogni reclamo o molestia, anche Num. prog. 8 di 12

giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Il Concedente si obbliga ad acquisire adeguate coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro l'incendio.

ART. 4 - Revoca e risoluzione unilaterale La concessione è revocabile dal Concedente in qualsiasi momento per esigenze di pubblica utilità, a suo insindacabile giudizio e senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

Resta peraltro inteso che l'inosservanza da parte del Concessionario e dell'Ente utilizzatore anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo, da parte del Concedente, alla dichiarazione di decadenza della concessione, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario e all'Ente utilizzatore con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso a danno e spese del Concessionario decaduto. Resta altresì inteso che il Concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo dei beni oggetto di concessione.

ART. 5 - Migliorie e addizioni La concessione è accordata per usi connessi alle finalità istituzionali del Concessionario. Eventuali lavori necessari per l'adeguamento e l'allestimento degli spazi in uso all'Ente utilizzatore dovranno essere autorizzati dal Comune di Levico Terme. I lavori accordati dal Concedente saranno realizzati a cura e spese del Concessionario e comportano, qualora richiesto, l'obbligo, alla scadenza della concessione, della rimessa in pristino dei locali, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto a titolo di indennizzo. Resta sin d'ora convenuto che quanto sarà fatto dal Concessionario diventa, alla scadenza del presente atto, proprietà

del Comune di Levico Terme senza riconoscimento al Concessionario del diritto ad alcun compenso e/o indennizzo di sorta.

Se fossero apportate modifiche di qualsiasi tipo ai locali senza il permesso del Concedente, lo stesso avrà diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario e il risarcimento di tutti i danni.

ART. 6 - Riconsegna del bene Alla scadenza del presente atto di concessione le parti procederanno alla riconsegna degli immobili descritti nell'art. 1 (uno) mediante stipulazione di un apposito verbale di consegna sottoscritto tra le parti.

L'immobile dovrà essere restituito al Concedente nelle stesse condizioni di manutenzione in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso in conformità del presente atto.

ART.7 - Prestazione energetica Le parti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di contratto di concessione in uso a titolo gratuito, non vi è obbligo di consegna dell'Attestazione di prestazione energetica di cui al D.L. n.63/2013 convertito nella Legge n. 90/2013.

Num. prog. 9 di 12

ART. 8 - Facoltà di ispezione e decadenza della concessione È facoltà del Comune di Levico Terme ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questo atto.

Qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto fosse esercitata in difformità alle Leggi e ai regolamenti o a quanto contenuto nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà essere dichiarata decaduta - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso - salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concernente sia per il recupero di eventuali danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 - Spese contrattuali L'imposta di registro relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del concessionario PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto di concessione ha per oggetto prevalente la concessione in uso a titolo gratuito di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del COMUNE DI LEVICO TERME ed è pertanto da considerarsi rispettivamente:

- a) esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali;
- b) non soggetto a trascrizione e sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. n. 906-13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa.

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Concessionario PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Istruzione e cultura Il Dirigente generale - dott. Roberto Ceccato -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Il Concedente COMUNE DI LEVICO TERME

Il Responsabile del Servizio Tecnico - ing. Stefano Portesi -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Num. prog. 10 di 12

E, per presa d'atto e accettazione degli obblighi derivanti dal presente contratto L'Ente utilizzatore ISTITUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

ALBERGHIERO

Il Dirigente Scolastico - dott.Federico Samaden -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Obblighi del Concessionario e dell'Ente utilizzatore), articolo 4 (Revoca e risoluzione unilaterale), articolo 5 (Migliorie e addizioni), articolo 8 (Facoltà di ispezione e decadenza della concessione).

Il Concessionario PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Istruzione e cultura Il Dirigente generale - dott. Roberto Ceccato -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Il Concedente COMUNE DI LEVICO TERME

Il Responsabile del Servizio Tecnico - ing. Stefano Portesi -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

E, per presa d'atto e accettazione degli obblighi derivanti dal presente contratto L'Ente utilizzatore ISTITUTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

ALBERGHIERO

Il Dirigente Scolastico - dott.Federico Samaden -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Num. prog. 11 di 12

Num. prog. 12 di 12